



UNIONE EUROPEA



**REPUBBLICA
ITALIANA**



REGIONE LIGURIA

Delibera di Giunta regionale n. 1127 del 21 Dicembre 2017

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – Bando per la presentazione delle domande sulla misura 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – per l'annualità 2018.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visto il decreto ministeriale n. 1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";

Vista la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

Visto il decreto ministeriale n. 3536 del 08/02/2016” Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

Considerato che la presentazione delle domande a valere sulle misure connesse a superficie, ai sensi dell’art. 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non deve essere successiva al 15 maggio di ogni anno;

Considerato, inoltre, che:

- la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, pari all’1% dell’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;

- in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;

- è obbligatorio, per la compilazione delle domande, l’utilizzo del software predisposto su SIAN dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), seguendo le procedure rese disponibili da AGEA;

- è obbligatoria la presentazione informatica delle domande firmate digitalmente tramite sistema digitale OTP (one time password) o altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale SIAN;

- non è più necessario l’invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;

- l’impegno relativo alla domanda è riferito all’anno di presentazione e non richiede la compilazione di una domanda di conferma;

Considerato che è necessario sottostare agli obblighi previsti per il 2018 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale che saranno approvati con Decreto Ministeriale;

Considerato che secondo quanto indicato all’art.8.1 del PSR Liguria al paragrafo “Disposizioni comuni a tutte le misure” punto 9 non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 Euro per le misure in cui i pagamenti sono proporzionali alla superficie;

Preso atto che nell’annualità 2017 risultano presentate per la misura 13.1 2054 domande per un importo richiesto di circa 7.000.000,00 euro e per la misura 13.2 20 domande per un importo richiesto di circa 200. 000,00 euro;

Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento, aprire i termini per la presentazione delle domande di indennità compensativa riferita alle misure 13.1 e 13.2 del PSR con la seguente dotazione finanziaria per l’annualità 2018:

- per la misura 13.1 euro 7.700.000,00;

- per la misura 13.2 euro 220.000,00;

Ritenuto altresì opportuno di fornire, allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria, le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura 13 nell'anno 2018;

Ritenuto, inoltre, di prevedere che eventuali adeguamenti delle modalità di gestione della misura a seguito di aggiornamenti normativi siano stabiliti con Decreto del Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca;

Su proposta dell'Assessore Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero;

DELIBERA

1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per l'annualità 2018 sulle misure 13.1 e 13.2. del PSR 2014/2020;
2. di approvare le disposizioni tecniche e procedurali contenute nel documento *“Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione di domande di misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”* allegate al presente atto quale parte integrante e necessaria;
3. di stabilire che:
 - per la compilazione delle domande è obbligatorio l'utilizzo del software predisposto su SIAN dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) seguendo le procedure rese disponibili da AGEA;
 - è obbligatoria la presentazione informatica delle domande rilasciate e firmate digitalmente tramite sistema digitale OTP (one time password) o altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale SIAN;
 - non è consentito l'invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;
 - le domande devono essere rilasciate e firmate digitalmente entro e non oltre il termine perentorio del 15 maggio 2018;
 - ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, la presentazione oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
 - in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
4. di definire che le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2018 sono pari a euro 7.700.000,00 per la misura 13.1 e a euro 220.000,00 per la misura 13.2;
5. di stabilire che i beneficiari dell'impegno devono:

- sottostare agli obblighi previsti per il 2018 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale che saranno approvati con Decreto Ministeriale;
6. di stabilire che secondo quanto indicato all'art.8.1 del PSR Liguria al paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure" punto 9 non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 Euro per la presente misura;
 7. di prevedere che eventuali adeguamenti delle modalità di gestione della misura a seguito di aggiornamenti delle disposizioni siano stabiliti con Decreto del Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca;
 8. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
 9. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2014-2020 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
 10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale www.agriligurianet.it e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
 11. di stabilire che in merito agli obblighi di informazione e pubblicità a carico dei beneficiari, si devono intendere applicabili le indicazioni contenute nella DGR n°862 del 20/9/2016 ed eventuali ss.mm.ii.;
 12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

DISPOSIZIONI TECNICHE E PROCEDURALI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI MISURA 13 “INDENNITA’ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI”

Misura 13.01 - Indennità compensativa per le zone montane

Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nella concessione di una indennità con la quale compensare gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per il mancato guadagno derivante dagli svantaggi naturali rispetto alle aziende situate in zone più favorevoli di pianura; si intende inoltre assicurare l'uso continuativo delle superfici agricole nelle zone montane in conformità con i requisiti obbligatori di cui al Capo I, Titolo VI del regolamento (UE) n. 1306/2013. L'intervento si applica alla superficie agricola del territorio montano della Liguria (zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 32.2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del territorio della Regione Liguria).

Costi ammissibili

E' prevista una indennità commisurata alla superficie agricola dei terreni situati nelle zone montane della Liguria; tale valore viene calcolato in base ai mancati guadagni e ai costi aggiuntivi correlati alla gravità del vincolo permanente rispetto alle attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali, per tutte le tipologie di azienda appartenenti ai diversi Sistemi Agricoli per i quali è prevista l'indennità.

Possono beneficiare del contributo anche le aziende agricole con sede in zone non montana, per i terreni aziendali situati in zona montana.

Condizioni di ammissibilità

Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola per un anno a partire dal 15 maggio 2018 (data ultima di presentazione nei termini delle domande per l'anno 2018), nelle zone designate montane ai sensi dell'articolo 32, comma 1 lettera a) del Regolamento 1305/2013.

Al fine di contenere i costi amministrativi sia per l'amministrazione che per i beneficiari, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 Euro.

Campo di applicazione

L'intervento si applica alle superfici agricole del territorio montano della Liguria (zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 32.2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del territorio della Regione Liguria).

Beneficiari

Agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (il cui elenco è fornito da AGEA Coordinamento nelle circolari ACIU 2015.140 del 20/03/2015 e ACIU 2016.121 del 01/03/2016).

Importi dell'indennità

L'indennità compensativa per ettaro è calcolata in base al Sistema Agricolo delle aziende applicando i seguenti importi per scaglione di superficie, congruenti con i risultati dei calcoli effettuati sia per livello di importo che per degressività:

- Sistema agricolo dei seminativi:
 - fino a 10 Ettari: indennità di 400 euro/ettaro;

- da 10,01 a 70 ettari: indennità di 280 euro/ettaro;
- oltre 70 ettari: nessuna indennità.
- Sistema agricolo dell'arboricoltura specializzata intensiva:
 - fino a 10 Ettari: indennità di 500 euro/ettaro; (*)
 - da 10,01 a 70 ettari: indennità di 350 euro/ettaro;
 - oltre 70 ettari: nessuna indennità.
- Sistema agricolo dell'arboricoltura estensiva:
 - fino a 10 Ettari: indennità di 350 euro/ettaro;
 - da 10,01 a 70 ettari: indennità di 245 euro/ettaro;
 - oltre 70 ettari: nessuna indennità.
- Sistema agricolo zootecnico - foraggero:
 - fino a 20 Ettari: indennità di 250 euro/ettaro;
 - da 20,01 a 70 ettari: indennità di 175 euro/ettaro;
 - da 70,01 a 100 ettari: indennità di 122,5 euro/ettaro;
 - oltre 100 ettari: nessuna indennità.

Per determinare il sistema agricolo cui la singola azienda si riferisce si fa riferimento all'O.T.E. (Ordinamento Tecnico Economico), così come definito dall'art.2 del Reg. (CE) n°1242/2008, dell'azienda in questo modo:

- Sistema agricolo seminativi: aziende con O.T.E. generale 1 (OTE principale 15 e 16)
- Sistema agricolo dell'arboricoltura specializza: aziende con O.T.E. principale 35
- Sistema agricolo dell'arboricoltura estensiva: (Aziende con O.T.E. principale 36,37 e 38)
- Sistema agricolo zootecnico - foraggero: (Aziende con O.T.E. generale 4,5, 6,7 e 8)

Alle aziende con O.T.E. generale 2 (aziende specializzate in orto floricoltura in serra e/o all'aperto) non viene concessa alcuna indennità.

Il beneficiario della misura 13, ai sensi del DM n°162 del 12/1/2015, ha l'obbligo di indicare nel fascicolo tutte le superfici agricole aziendali e le consistenze zootecniche appartenenti all'azienda (art.16 del Reg. (UE) n°640/2014).

Sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione.

Nel caso in cui la superficie dichiarata in domanda sia superiore alla superficie successivamente determinata, si applicano le sanzioni indicate all'art.19 del Reg. (UE) n°640/2014.

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di "baseline" che comprendo le norme di condizionalità (ai sensi del DM 3536/2016), i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell'articolo 2 del DM 1420/2015 che consistono rispettivamente nel mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello svolgimento di un'attività minima con cadenza annuale consistente in almeno una pratica culturale ordinaria.

Il beneficiario deve disporre dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno e deve poter dimostrare tale disponibilità tramite prove documentali valide (es. contratto di affitto, titolo di proprietà).

Criteri di selezione

Per la misura 13.01 non sono previsti criteri di selezione.

Presentazione delle domande

L'azienda deve:

- avere un fascicolo aziendale completo e aggiornato su SIAN;
- compilare la domanda tramite il software reso disponibile su SIAN;
- una volta compilata, la domanda deve essere rilasciata e firmata digitalmente dal beneficiario tramite il sistema "One time password" (OTP) o altro sistema reso disponibile dal SIAN, in questo modo la domanda verrà presa in carico dal sistema con un codice a barre ed un numero di protocollo AGEA e che tale data farà fede per la verifica della consegna entro il termine del 15 maggio 2018 e per il calcolo delle sanzioni da applicarsi in caso di presentazione in ritardo, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Per la gestione delle domande sul SIAN si fa riferimento, dove presenti, alle Circolari specifiche emanate da AGEA in materia.

M13.02 - Indennità compensativa per le aree soggette a significativi vincoli naturali

Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nella concessione di una indennità con la quale compensare gli agricoltori delle aree caratterizzate da tale tipo di svantaggio per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per il mancato guadagno rispetto alle aziende situate in zone più favorevoli di pianura garantendone la sostenibilità economica; si intende inoltre assicurare l'uso continuativo delle superfici agricole di tali zone in conformità con i requisiti obbligatori di cui al Capo I, Titolo VI del regolamento (UE) n 1306/2013.

L'intervento si applica alla superficie agricola delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane della Liguria per le tipologie colturali ammesse al sostegno.

La zona in questione riguarda attualmente unicamente il comune di Piana Crixia (SV).

Costi ammissibili

E' prevista una indennità commisurata alla superficie agricola dei terreni situati nelle zone svantaggiate – diverse dalle zone di montagna - della Liguria; tale valore viene calcolato in base ai mancati guadagni e ai costi aggiuntivi correlati alla gravità del vincolo permanente rispetto alle attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali, per tutte le tipologie di azienda appartenenti ai diversi Sistemi Agricoli per i quali è prevista l'indennità. Possono beneficiare del contributo anche le aziende agricole con sede in zone non svantaggiate, per i terreni aziendali situati in zona svantaggiata.

Gli agricoltori, singoli o associati, per avere diritto all'indennità devono svolgere direttamente, con regolare titolo di conduzione, l'attività agricola nelle superfici oggetto di richiesta nell'anno di presentazione della domanda.

Condizioni di ammissibilità

Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola per un anno a partire dal 15 maggio 2018 (data ultima di presentazione delle domande per l'anno 2018), nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento 1305/2013, caratterizzate dagli svantaggi di cui al capitolo 8.2.13.2, elencate in allegato (per il 2018 si fa riferimento al comune di Piana Crixia).

Al fine di contenere i costi amministrativi sia per l'amministrazione che per i beneficiari, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 Euro.

Campo di applicazione

L'intervento si applica alle superfici agricole delle zone svantaggiate – diverse dalle zone di montagna – della Liguria (zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 32.2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del territorio della Regione Liguria).

Beneficiari

Agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (il cui elenco è fornito da AGEA Coordinamento nelle circolari ACIU 2015.140 del 20/03/2015 e ACIU 2016.121 del 01/03/2016).

Importi dell'indennità

L'indennità compensativa erogata annualmente è calcolata in base alla superficie, applicando i seguenti importi per tipologia aziendale e per scaglione, calcolati in base ai dati della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) congruenti con i risultati dei calcoli effettuati sia per livello di importo che per degressività e ridotti al massimale previsto per la sottomisura 13.2 come riportato nell'allegato II del Reg. (UE) n°1305/2013:

- per tutti i Sistemi Agricoli diversi dal Sistema agricolo zootecnico – foraggero (con l'esclusione delle aziende con OTE generale 2):
 - fino a 10 Ettari: indennità di 250 euro/ettaro.
 - da 10,01 a 70 ettari: indennità di 175 euro/ettaro.
 - oltre 70 ettari: nessuna indennità.
- Sistema agricolo zootecnico – foraggero:
 - fino a 20 Ettari: indennità di 250 euro/ettaro.
 - da 20,01 a 70 ettari: indennità di 175 euro/ettaro.
 - da 70,01 a 100 ettari: indennità di 122,5 euro/ettaro.
 - oltre 100 ettari: nessuna indennità.

Per determinare il sistema agricolo cui la singola azienda si riferisce si fa riferimento all'O.T.E. (Ordinamento Tecnico Economico), così come definito dall'art.2 del Reg. (CE) n°1242/2008, dell'azienda in questo modo:

- Sistema agricolo seminativi: aziende con O.T.E. generale 1 (O.T.E. principale 15 e 16)
- Sistema agricolo dell'arboricoltura specializza: aziende con O.T.E. principale 35
- Sistema agricolo dell'arboricoltura estensiva: (Aziende con O.T.E. principale 36,37 e 38)
- Sistema agricolo zootecnico - foraggero: (Aziende con O.T.E. generale 4,5, 6,7e 8)

Alle aziende con O.T.E. generale 2 (aziende specializzate in orto floricoltura in serra e/o all'aperto) non viene concessa alcuna indennità.

Il beneficiario della misura 13, ai sensi del DM n°162 del 12/1/2015, ha l'obbligo di indicare nel fascicolo tutte le superfici agricole aziendali e le consistenze zootecniche appartenenti all'azienda (art.16 del Reg. (UE) n°640/2014).

Sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione.

Nel caso in cui la superficie dichiarata in domanda sia superiore alla superficie successivamente determinata, si applicano le sanzioni indicate all'art.19 del Reg. (UE) n°640/2014.

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di “baseline” che comprendo le norme di condizionalità (ai sensi del DM 3536/2016), i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell'articolo 2 del DM 1420/2015 che consistono rispettivamente nel mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello svolgimento di un'attività minima con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria.

Il beneficiario deve disporre dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno e deve poter dimostrare tale disponibilità tramite prove documentali valide (es. contratto di affitto, titolo di proprietà).

Criteri di selezione

Per la misura 13.02 non sono previsti criteri di selezione.

Presentazione delle domande

L'azienda deve:

- avere un fascicolo aziendale completo e aggiornato su SIAN;
- compilare la domanda tramite il software reso disponibile su SIAN;
- una volta compilata, la domanda deve essere rilasciata e firmata digitalmente dal beneficiario tramite il sistema “One time password” (OTP) o altro sistema reso disponibile dal SIAN, in questo modo la domanda verrà presa in carico dal sistema con un codice a barre ed un numero di protocollo AGEA e che tale data farà fede per la verifica della consegna entro il termine del 15 maggio 2018 e per il calcolo delle sanzioni da applicarsi in caso di presentazione in ritardo, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Per la gestione delle domande sul SIAN si fa riferimento, dove presenti, alle Circolari specifiche emanate da AGEA in materia.

Disposizioni finali

Si rende noto che la Regione Liguria, ai sensi della attuale normativa nazionale, è obbligata ad utilizzare il sistema di posta elettronica certificata (PEC) per tutte le comunicazioni ufficiali con l'azienda e che per tale fine verrà utilizzato l'indirizzo PEC indicato dal beneficiario nella domanda o nel proprio fascicolo aziendale.

Il presente documento viene pubblicato sul BURL e ne viene data adeguata diffusione tramite il sito regionale, “www.agriligurianet.it”.

Per quanto non specificato nel presente documento si applicano le norme contenute nel PSR 2014-2020 della Regione Liguria e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

La Regione si riserva, con apposito provvedimento o circolare, di emanare eventuali ulteriori specificazioni applicative di dettaglio.